

**REPUBBLICA ITALIANA**

**COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

**PROVINCIA DI TRENTO**

n. di Rep./Atti pubblici

**SCHEMA ATTO DI CONCESSIONE IN USO DEL COMPLESSO  
SPORTIVO EQUESTRE SITO IN LOCALITA' GIARONI IN C.C. DI  
CANAL SAN BOVO CON TERRENO ANNESSO IN C.C. DI CANAL  
SAN BOVO .**

L'anno **DUEMILADICIANNOVE** addì quattro del mese di luglio, nella sede municipale di Canal san Bovo in Via Roma ,n. 58, avanti a me Sperandio Lino, Segretario comunale, espressamente richiesto dal Sindaco ed autorizzato per legge al rogito del presente contratto in forma pubblico amministrativa, sono personalmente comparsi i signori:

A) **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**, domiciliato ad ogni effetto presso il Municipio, Via Roma 58, C.F. n. 0031627022 e rappresentato dal Sindaco in carica Signor \_\_\_\_\_, nato \_\_\_\_\_ e residente a \_\_\_\_\_ in proseguo chiamato 'Comune' o “ **CONCEDENTE**” - (ncf:0031627022);

B) \_\_\_\_\_ ,nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ residente a \_\_\_\_\_, il quale interviene ed agisce in rappresentanza con sede a \_\_\_\_\_ (n.cf. e P.IVA = \_\_\_\_\_ nella sua qualità di **presidente e legale rappresentante** della stessa in proseguo chiamato “ **CONCESSIONARIO**”);

In conformità alla deliberazione della Giunta comunale n. \_\_\_\_\_-, che ha autorizzato la stipulazione del presente atto, si stipula il seguente,

**ATTO DI CONCESSIONE**

**ART. 1** - Il Comune di Canal san Bovo, come sopra rappresentato, di seguito denominato “Amministrazione concedente”, attribuisce, a titolo di concessione, all'

\_\_\_\_\_come  
sopra rappresentata, di seguito denominata “Concessionaria”, che accetta, il complesso sportivo equestre composto da:

p.ed. 3005 stalla e fienile e la p.ed. 3394 club house site in localita Giaroni di Ronco in C.C. di Canal San Bovo con terreni annessi ( pp.ff. 7761/51, 7761/78, 7761/50, 11357/6, 11357/7, 7761/42, 7761/24, 7761/25 ), campo di addestramento e concimaia come delimitati nella planimetria depositata agli atti di cui le parti dichiarano di aver preso visione ed accettato e sottoscritto.-----

**ART. 2** – Il presente atto di concessione ha inizio con il giorno \_\_\_\_\_ e scadrà il giorno 31/12/2030, senza possibilità di rinnovo, consentendo sia ai concessionari che al Comune di Canal san Bovo di recedere anticipatamente dal contratto in qualsiasi momento, anche quando non ricorrano gravi motivi, previo avviso da darsi con lettera raccomandata almeno sei mesi prima della data in cui il recesso dovesse avere esecuzione.-----

L’attività dovrà avere una **continuità annuale** e garantire sempre il servizio, non sarà possibile procedere con un’attività stagionale.

Il gestore dovrà garantire inoltre l’esecuzione di vari servizi collegati all’equitazione come ad esempio e non esaustivo:

- lezioni per adulti e bambini
- pensione per cavalli
- addestramento
- passeggiate a cavallo
- organizzazione eventi ect..

Il recesso anticipato o comunque la cessazione degli effetti della presente concessione, per qualsiasi motivo, nei confronti di uno dei due concessionari non comporta conseguenze sugli effetti della medesima nei confronti dell’altro concessionario.-----

**ART. 3** – Il **canone di concessione** dovuto dal concessionario viene fissato dall’Amministrazione concedente in € \_\_\_\_\_ = ( **euro cento/00** ) **annui**, e sarà incrementato per le stagioni successive alla prima in misura pari al

100% delle variazioni accertate dall'I.S.T.A.T., dell'indice dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati.

Detto importo verrà versato in due soluzioni di pari importo , entro il mese di aprile e settembre di ogni anno;-----

In caso di recesso del concessionario il canone già pagato non verrà rimborsato.

Il mancato pagamento del canone costituisce causa di ritiro del presente atto di concessione da parte dell'Amministrazione concedente, a danno e spese del Concessionario inadempiente.

Il mancato esercizio parziale o totale da parte del Concessionario della concessione oggetto del presente atto per cause indipendenti dalla volontà dell'Amministrazione concedente non costituisce titolo per esigere la restituzione dei canoni già versati.

**ART. 4** - La **manutenzione straordinaria dell'immobile** è a carico dell'Amministrazione concedente. La **manutenzione ordinaria** è a Carico del soggetto concessionario. Il Concessionario ha comunque l'obbligo di denunciare tempestivamente all'Amministrazione concedente tramite lettera, ogni evento che comprometta o possa compromettere la stabilità e la buona conservazione degli stessi.

**ART. 5** – Il concessionario, pur nei limiti e modalità di esercizio della concessione oggetto del presente atto dovrà costantemente aver cura di non arrecare danni o pregiudizi ai locali concessi di proprietà dell'amministrazione concedente, al verificarsi dei quali sarà tenuto a prestare idoneo risarcimento.

Il Concessionario è altresì ritenuto responsabile di tutti i danni a persone o cose che potessero derivare a terzi, privati cittadini ed Enti, in dipendenza dell'esercizio della concessione oggetto del presente atto e solleva e rende indenne fin d'ora l'amministrazione concedente da ogni reclamo o molestia, anche giudiziaria, che potesse pervenire da terzi i quali fossero o si ritenessero danneggiati, fatti salvi i casi di utilizzo da parte di altri soggetti, come previsto dal successivo art. 6, nel qual caso il concessionario è tenuto indenne da responsabilità.

**ART. 6** – Il concessionario non potrà cedere la concessione oggetto del presente atto, né sub concedere o subaffittare in tutto o in parte, gli immobili descritti nell'art. 1..

La concessione oggetto del presente atto si intende accordata fatti salvi i diritti di terzi e con il riconoscimento all'Amministrazione concedente della facoltà di imporre al concessionario ulteriori condizioni che si rendessero necessarie.

Il concessionario riconosce i locali concessi idonei, attrezzati e funzionali all'espletamento dell'attività di cui all'art. 7 ed esonera l'amministrazione comunale di ogni tipo di responsabilità connessa all'uso dei locali stessi ed alla loro conformità alla normativa di legge prevista per l'attività che vi verrà esercitata ;

**ART. 7** – La concessione degli immobili descritti all'art. 1 viene assentita al Concessionario per utilizzo esclusivamente quale centro sportivo equestre.

L'Associazione può effettuare piccoli interventi migliorativi sugli stabili per adeguarli alle esigenze del punto tappa, previa comunicazione al Comune degli interventi e senza oneri a carico del Comune stesso.-----

Il presente atto verrà revocato a pieno diritto dall'Amministrazione concedente in qualunque momento in caso di diversa destinazione, o qualora detto uso fosse esercitato da persona diversa dal concessionario.-----

Responsabile della corretta esecuzione degli obblighi e degli impegni indicati nella presente convenzione e referente del Comune per ogni comunicazione relativa all'uso dei locali è il concessionario \_\_\_\_\_.

**ART. 8** – Alla scadenza del presente atto di concessione o alla revoca o ritiro dell'atto stesso, gli immobili descritti all'art. 1 dovranno essere restituiti dal Concessionario all'Amministrazione concedente nella stesse condizioni in cui sono stati consegnato, salvo il normale deperimento d'uso in conformità al presente atto di concessione. Eventuali migliorie degli immobili non daranno luogo ad alcun rimborso da parte del Comune.

**ART. 9** – Qualora fosse accertato dall'Amministrazione concedente, in qualsiasi momento, che la concessione oggetto del presente atto viene esercitata dal Concessionario in difformità alle leggi ed ai regolamenti, a quanto contenuto nel

presente atto o superando quanto consentito, la concessione stessa potrà venire dichiarata decaduta, salva ed impregiudicata ogni azione dell'Amministrazione concedente sia per l'applicazione delle penalità sia per l'eventuale denuncia all'Autorità giudiziaria.

**ART. 10** – Rimane riservata all'Amministrazione concedente la facoltà di procedere, in qualsiasi momento, mediante propri incaricati, all'accertamento delle condizioni dei locali concessi.

**ART. 11** – L'Amministrazione concedente si riserva il diritto di sospendere, modificare o revocare in qualsiasi momento il presente atto di concessione a suo insindacabile giudizio prima dello scadere del termine stabilito all'art. 2 qualora i locali concessi servissero per esigenze di pubblica utilità o per altri giustificati motivi, senza che i Concessionari possano opporsi o vantare titoli o alcun compenso o risarcimento qualsiasi di danni.

**ART. 12** – Alla scadenza del presente atto di concessione o alla data di revoca dell'atto stesso o di dichiarazione di decadenza della concessione oggetto del presente atto da parte dell'Amministrazione concedente, il Concessionario è tenuto alla riconsegna alla medesima dei locali concessi.

Qualora i concessionari non ottemperassero all'obbligo di riconsegna, l'Amministrazione concedente potrà far procedere allo stato di riconsegna dei locali mediante un suo funzionario, a tutto rischio e spese del concessionario inadempiente, che dovrà sottostare alle risultanze di detta operazione.

Resta peraltro inteso che l'inosservanza, anche di una sola clausola contenuta nel presente atto darà luogo alla dichiarazione di decadenza della concessione oggetto del presente atto da parte dell'Amministrazione concedente, mediante semplice atto amministrativo da notificare al Concessionario.

**ART. 13** – Sono interamente a carico dell'Associazione:

- la manutenzione ordinaria degli edifici dati in concessione e dei terreni e siepi a lato strada ( compreso il taglio dei prati e la manutenzione ordinaria della stradina);
- le pulizie dei locali degli immobili concessi e asporto dei rifiuti solidi e liquidi e gestione della concimaia e relative deiezioni animali derivate.

- gli oneri di custodia dei locali e le altre spese per servirsi del bene concesso;
- gestione e manutenzione del campo di addestramento compresa la ricarica e/o la sostituzione della sabbia.;
- le spese relative al consumo di energia elettrica, acqua, costi svuotamento vasca Imhoff, svuotamento concimaia , rifiuti solidi ( TARI) con intestazione delle relative utenze;
- la manutenzione straordinaria degli immobili è a carico del Comune.

**ART. 14** - Le parti prendono atto che gli immobili concessi sono coperti da assicurazione per rischi di responsabilità civile verso terzi e incendio nell'ambito delle polizze globali che l'Amministrazione concedente ha in vigore per il proprio patrimonio.

Spetta ai Concessionari provvedere ad idonee coperture assicurative per i beni mobili e le attrezzature di loro proprietà che saranno sistemate all'interno dei locali negli immobili concessi nonché per l'attività svolta negli stessi, con totale esonero dell'Amministrazione concedente da ogni responsabilità al riguardo.

**ART. 15** - Per tutto quanto non è previsto dal presente contratto valgono le norme del Codice Civile, delle Leggi e degli usi vigenti in materia.-----

**ART. 16** - L'imposta di bollo, diritti di segreteria e imposta di registro sul canone di concessione relative alla stipulazione del presente atto sono a carico del Concessionario.-----

Agli effetti fiscali le parti dichiarano che il presente atto di concessione è soggetta all'imposta di registro.-----

**ART. 17** Ai sensi della L. 122/2010 si precisa;

- che i dati di identificazione catastale quali riportati nel presente atto riguardano:
- l'unità immobiliare in C.C. 064, di Canal San Bovo, **p.ed 3005** , P.T. 2657 II, foglio 47, Cat. C/6, classe 1 , consistenza 113 mq , rendita euro 180,92, raffigurata nella planimetria depositata in catasto , dati derivanti da

accatastamento n.8000011994 del 28/12/1994 in atti dal 13/01/1995 e voltura n.7950012006 in atti dal 31/07/2006;

- l'unità immobiliare in C.C. 064, di Canal San Bovo, **p.ed 3394**, P.T. 2657 II, foglio 47, Cat. C/2, classe 1 , consistenza 41 mq, superficie 45 mq, rendita euro 55,05, raffigurata nella planimetria depositata in catasto , dati derivanti da accatastamento n.1870012008 del 26/02/2008 in atti dal 27/02/2008;
- la parte concedente ( Comune ) dichiara che i dati catastali e la planimetria sono conformi allo stato di fatto, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale, e in particolare che non sussistono difformità tali da influire sul calcolo della rendita catastale o che comportino l'obbligo di presentazione di una nuova planimetria catastale ai sensi della vigente normativa;
- l'intestazione catastale dell'unità immobiliare urbana è conforme alle risultanze del libro fondiario.
- E richiesto, io Segretario ufficiale rogante , ho ricevuto questo atto da me redatto mediante strumenti informatici, su pagine a video 8, dandone lettura alle parti, le quali l'hanno dichiarato e riconosciuto conforme alla loro volontà, per cui a conferma lo sottoscrivono con modalità elettronica consistente, ai sensi dell'art. 52 bis della L. 89/1913, nell'apposizione in mia presenza della firma autografa e nella successiva acquisizione digitale mediante scansione ottica dell'atto sottoscritto.

In presenza delle parti, io Segretario comunale ufficiale rogante ho firmato il presente documento informatico in formato pdf con firma digitale.

Canal San Bovo li \_\_\_\_\_

PER L'AMMINISTRAZIONE CONCEDENTE

**IL SINDACO** – \_\_\_\_\_ -

\_\_\_\_\_

**IL CONCESSIONARIO**

---

**IL SEGRETARIO COMUNALE ROGANTE**